



Il sistema di incentivazione del biometano

Cenni sul nuovo decreto posto in consultazione

CONFERENZA NAZIONALE «LA NUOVA FRONTIERA DEL BIOMETANO»

Bologna, 6 febbraio 2017

L'Italia, attraverso il **Piano di Azione Nazionale** (PAN) per l'energia rinnovabile e in recepimento della Direttiva 2009/28/CE, stabilisce obiettivi, misure, tempi e indicatori per il raggiungimento graduale dell'**obiettivo previsto al 2020**.

Al **2014**, **l'Italia ha già superato l'obiettivo** delle fonti rinnovabili **al 2020 pari al 17%**. Per quanto concerne i singoli settori, la quota minima dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è stata ampiamente raggiunta nel **settore elettrico e in quello termico**.

Sempre al 2014, nel **settore dei trasporti** l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili è pari al **4,5%**, un valore **inferiore di circa 1,5 punti percentuali dell'obiettivo previsto nel PAN per il 2014 stesso (6%)** e di circa 5,6 punti rispetto all'obiettivo previsto dallo stesso piano per il 2020.

In questo contesto il Ministero dello Sviluppo Economico ha posto in **consultazione pubblica** un **decreto interministeriale per l'utilizzo del biometano e dei biocarburanti compresi quelli avanzati** che aggiornerà il DM 5 dicembre 2013.

Il **DM 5 dicembre 2013**, pur avendo sortito uno **scarso successo in termini di impianti realizzati**, **ha consentito** lo sviluppo del **quadro tecnico normativo** (aggiornamento codice di rete trasporto e distribuzione, a norma UNI11537:2016, EN 16723-1, procedure applicative GSE).

Il nuovo decreto posto in consultazione introduce una serie di novità essenziali allo sviluppo del settore, quale ad esempio **ritiro** a titolo oneroso, da parte del GSE, del **biometano avanzato e dei CIC**, che garantisce una maggiore bancabilità degli investimenti nel settore.

D.M. Biometano 5 Dicembre 2013

Art.3 Biometano
impresso in rete
senza destinazione
specifica

Art.4 Biometano
impresso in rete
destinato ai trasporti

Art.5 Biometano
utilizzato in impianti
CAR

Art.6 Riconversioni di
impianti a biogas
esistenti

D.M. Biometano posto in consultazione

Art.4 Garanzia di
origine

Art.5 Biometano
impresso in rete
destinato ai trasporti

Art.6 Ritiro
biometano avanzato
impresso in rete
destinato ai trasporti

Art.7 Ritiro CIC
biocarburanti
avanzati diversi dal
biometano

Art.8 Riconversioni di
impianti a biogas
esistenti

Art.4 Garanzia di origine

Art.5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art.6 Ritiro biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art.7 Ritiro CIC biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art.8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

Limite massimo incentivabile 1,1 MLD Sm³/anno

Raggiunto tale limite potranno beneficiare degli incentivi gli impianti che presentino richiesta di qualifica e che entrino in esercizio entro i **12 mesi successivi**.

Principali modifiche al DM 10 ottobre 2014

Sono apportate le seguenti modifiche all'obbligo di biocarburanti avanzati:

- ❖ **viene diminuita del 50% la quota d'obbligo avanzato;**
- ❖ ai fini dell'obbligo avanzato, **i CIC derivanti da biocarburanti avanzati sono sempre *single counting*.**

La quota d'obbligo di cui sopra è suddivisa in due aliquote:

- ❖ **75% biometano avanzato;**
- ❖ **25% altri biocarburanti avanzati** diversi dal biometano.

Art.4 Garanzia di origine

Art.5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art.6 Ritiro biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art.7 Ritiro CIC biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art.8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

- ❖ Per comprovare l'origine rinnovabile del biometano prodotto a partire da sottoprodotti, vengono introdotte le **garanzie di origine**, a patto che **non riceva altre forme di incentivazione**.
- ❖ È prevista la costituzione, presso il GSE, di un **“Registro nazionale delle Garanzie di Origine del biometano”**.
- ❖ Allo stato attuale, la bassa remunerazione associata alla negoziazione delle quote di emissioni, rende poco attraente tale sistema. Nonostante ciò, in ottica futura, il riconoscimento della **garanzia di origine** può costituire un'opportunità per l'ulteriore sviluppo del biometano.

Art.4 Garanzia di origine

Art.5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art.6 Ritiro biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art.7 Ritiro CIC biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art.8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

- ❖ Il biometano immesso nella rete del gas naturale e utilizzato per i trasporti è incentivato tramite il **rilascio di CIC al produttore**. Tali certificati sono rilasciati **mensilmente** per un periodo di **20 anni** (impianti nuovi).
- ❖ Sono previste le **maggiorazioni** per il biometano prodotto a partire dalle **materie prime** di cui alle parti A e B dell'Allegato 3 del DM 10 ottobre 2014 e s.m.i., **anche in codigestione**.
- ❖ Sono previste ulteriori **maggiorazioni** per la realizzazione di **nuovi impianti di distribuzione** di gas naturale sia in forma **GNC** sia **GNL**, fino a un massimo del 70% del costo di realizzazione dell'impianto di distribuzione e comunque entro un valore massimo di 600.000 €.
- ❖ Ulteriori **maggiorazioni** riguardano la realizzazione di un impianto di **liquefazione di biometano**, fino al raggiungimento massimo del 70% del costo di realizzazione dell'impianto di liquefazione ed entro un valore massimo di 1.200.000 €.

Art.4 Garanzia di origine

Art.5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art.6 Ritiro biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art.7 Ritiro CIC biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art.8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

- ❖ Il **GSE ritira il biometano avanzato destinato ai trasporti** che viene immesso nelle reti con l'obbligo di connessione di terzi e **riconosce al produttore il valore dei corrispondenti CIC**, incluse le eventuali maggiorazioni, attribuendo un importo di **375 € a certificato**.
- ❖ Il ritiro del biometano avanzato viene effettuato al **prezzo medio registrato al PSV** nel mese di cessione **ridotto del 5%**.
- ❖ Gli **oneri di ritiro** dei CIC sono **fatturati** dal GSE **ai soggetti sottoposti all'obbligo** di cui al DM 10 ottobre 2014 e s.m.i..
- ❖ La **quantità massima ritirabile** dal GSE è pari alla quota d'obbligo di immissione in consumo di biometano avanzato (**75% obbligo avanzati**).
- ❖ L'**adesione** a tale meccanismo, da parte dei **soggetti obbligati**, è **facoltativa**. Tale adesione garantisce **l'assolvimento automatico dell'obbligo avanzato** (quota biometano).
- ❖ Il **biometano e i CIC sono ritirati** dal GSE **in maniera cronologica** rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Art.4 Garanzia di origine

Art.5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art.6 Ritiro biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art.7 Ritiro CIC biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art.8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

- ❖ Il produttore di **biocarburanti avanzati diversi dal biometano** può richiedere il **ritiro** dei corrispondenti **CIC** da parte del GSE, che attribuisce a ciascun certificato un valore pari a **375 €**.
- ❖ Gli **oneri di ritiro dei CIC** sono **fatturati** dal GSE ai **soggetti sottoposti all'obbligo** di cui al DM 10 ottobre 2014 e s.m.i..
- ❖ La **quantità massima ritirabile** è pari alla quota d'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti avanzati diversi dal biometano (**25% obbligo avanzati**).
- ❖ L'**adesione** a tale meccanismo, da parte dei **soggetti obbligati**, è **facoltativa**. Tale adesione garantisce **l'assolvimento automatico dell'obbligo avanzato** (quota biometano).
- ❖ I CIC sono **ritirati** dal GSE **in maniera cronologica** rispetto alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Art.4 Garanzia di origine

Art.5 Biometano immesso in rete destinato ai trasporti

Art.6 Ritiro biometano avanzato immesso in rete destinato ai trasporti

Art.7 Ritiro CIC biocarburanti avanzati diversi dal biometano

Art.8 Riconversioni di impianti a biogas esistenti

- ❖ Nel caso di riconversioni di impianti a biogas esistenti gli incentivi sono riconosciuti in misura pari al 100% degli incentivi spettanti all'analogo nuovo impianto.
- ❖ Nel caso di **impianti di produzione di energia elettrica da biogas** esistenti che beneficino già di incentivi sull'energia prodotta, tale incentivo continua ad applicarsi, parallelamente a quello sul biometano, fino a un valore non superiore al **70%** della produzione annua media incentivata prima della riconversione per l'intero periodo residuo di diritto.

Periodo di diritto all'**incentivo**:

- ❖ **20 anni** se l'impianto non è stato precedentemente incentivato;
- ❖ **periodo residuo** di incentivazione per l'energia elettrica **incrementato di 10 anni** (non oltre 20 anni complessivi) se l'impianto beneficia di incentivi per la produzione di energia elettrica;
- ❖ **10 anni** se l'impianto da riconvertire ha terminato il periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica⁽¹⁾.

(1) Nel caso in cui tale impianto abbia terminato il citato periodo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto gli incentivi di cui agli articoli 5 e 6 sono riconosciuti in misura pari al 70% di quelli spettanti.

- ❖ Il nuovo decreto posto in consultazione introduce una serie di novità essenziali allo sviluppo del settore, quale ad esempio **ritiro** a titolo oneroso, da parte del GSE, del **biometano avanzato e dei CIC**, che garantisce una maggiore bancabilità degli investimenti nel settore.
- ❖ Le maggiorazioni previste per la realizzazione di nuovi **distributori di GNC e GNL**, unite alle **maggiorazioni** per la realizzazione di **impianti di liquefazione del biometano**, sono **in linea con la direttiva 2014/94/UE «DAFI»**, recepita tramite D.Lgs. 257/2016.
- ❖ Entro **90 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto**, **l'AEEGSI può aggiornare i propri provvedimenti in materia**.
- ❖ Sempre **entro 90 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto**, **il GSE**, acquisito parere positivo dal Comitato Tecnico Consultivo sui Biocarburanti, **pubblica le nuove procedure** per la richiesta e il rilascio degli incentivi.
- ❖ Promozione **della realizzazione di impianti di produzione di biometano da FORSU** presso gli enti locali che applicano la raccolta differenziata. Il biometano prodotto potrebbe essere utilizzato per alimentare le stesse flotte di raccolta dei rifiuti e/o per il trasporto pubblico locale, **innescando un ciclo virtuoso nella filiera di raccolta dei rifiuti**.

Grazie per l'attenzione